



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE

Il dolo

Dott. Nicola Recchia

TRIESTE, 27-28 NOVEMBRE 2024

Insegnamento di «Diritto penale», A.A. 2024-25
Corso di Laurea magistrale in Giurisprudenza

ELEMENTO SOGGETTIVO NEI DELITTI

**Art. 42 c.p. – Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale.
Responsabilità obiettiva.**

1. Nessuno può essere punito per un fatto preveduto dalla legge come delitto, se non l'ha commesso con dolo, salvi i casi di delitto preterintenzionale o colposo espressamente preveduti dalla legge.
2. La legge determina i casi nei quali l'evento è posto altrimenti a carico dell'agente, come conseguenza della sua azione od omissione.

ELEMENTO SOGGETTIVO NEI DELITTI

Art. 575 c.p. – Omicidio

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione non inferiore ad anni ventuno.

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Art. 405 c.p. – Turbamento di funzioni religiose del culto di una confessione religiosa

Chiunque impedisce o turba l'esercizio di funzioni, cerimonie o pratiche religiose del culto di una confessione religiosa, le quali si compiano con l'assistenza di un ministro del culto medesimo o in un luogo destinato al culto, o in un luogo pubblico o aperto al pubblico, è punito con la reclusione fino a due anni.

ELEMENTO SOGGETTIVO NELLE CONTRAVVENZIONI

**Art. 42 c.p. – Responsabilità per dolo o per colpa o per delitto preterintenzionale.
Responsabilità obiettiva.**

3. Nelle contravvenzioni ciascuno risponde della propria azione od omissione cosciente e volontaria sia essa dolosa o colposa.

Art. 43 c.p. – Elemento psicologico del reato

2. La distinzione tra reato doloso e reato colposo, stabilita da questo articolo per i delitti, si applica altresì alle contravvenzioni, ogni qualvolta per queste la legge penale faccia dipendere da tale distinzione un qualsiasi effetto giuridico.

ELEMENTO SOGGETTIVO NELLE CONTRAVVENZIONI

Art. 674 c.p. – Getto pericoloso di cose

Chiunque getta o versa, in un luogo di pubblico transito o in un luogo privato ma di comune o di altrui uso, cose atte a offendere o imbrattare o molestare persone, ovvero, nei casi non consentiti dalla legge, provoca emissioni di gas, di vapori o di fumo, atti a cagionare tali effetti, è punito con l'arresto fino a un mese o con l'ammenda fino a euro 206.

ELEMENTO SOGGETTIVO: IL DOLO

Art. 43 c.p. – Elemento psicologico del reato

Il delitto:

è doloso, o secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione;

Art. 47 c.p. – Errore di fatto

L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è preveduto dalla legge come delitto colposo. L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso. L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato.

IL DOLO: COMPONENTE RAPPRESENTATIVA

Due componenti

❖ rappresentazione

- conoscenza effettiva di tutti gli elementi del fatto concreto nel momento in cui il soggetto inizia l'esecuzione dell'azione tipica
- per elementi normativi sufficiente la conoscenza propria del profano, del comune cittadino
- compatibilità con lo stato di dubbio?
- esclusa da errore sul fatto

❖ volizione

L'ERRORE SUL FATTO

Art. 47 c.p. – Errore di fatto

L'errore sul fatto che costituisce il reato esclude la punibilità dell'agente. Nondimeno, se si tratta di errore determinato da colpa, la punibilità non è esclusa, quando il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo. L'errore sul fatto che costituisce un determinato reato non esclude la punibilità per un reato diverso.

L'ERRORE SUL FATTO



L'ERRORE SUL FATTO



L'ERRORE SU LEGGE EXTRAPENALE (SUL FATTO)

errore di fatto vs. errore di diritto o errore sul fatto vs. errore sul divieto

Art. 47 c.p. – Errore di fatto

3. L'errore su una legge diversa dalla legge penale esclude la punibilità, quando ha cagionato un errore sul fatto che costituisce il reato.

Vs.

Art. 5 c.p. – Ignoranza della legge penale.

Nessuno può invocare a propria scusa l'ignoranza della legge penale. [salva l'ignoranza inevitabile della legge penale, Corte cost., n. 364 del 1988]

IL DOLO: COMPONENTE VOLITIVA

Due componenti

❖ rappresentazione

❖ **volizione**

➤ risoluzione di realizzare l'azione presente nel momento in cui il soggetto agisce



no dolo antecedente
no dolo susseguente
no dolo generale

➤ distinzione tra dolo d'impeto e dolo di proposito (premeditazione come circostanza aggravante)

IL DOLO GENERALE (*DOLUS GENERALIS*)

Cass. Pen., Sez. I, 18 marzo 2003, n. 16976, Pres. Fazzioli, Rel. Canzio

La vicenda omicidiaria, alla luce delle parziali ammissioni degli imputati circa la partecipazione alle condotte di sequestro di persona, lesioni personali, trasporto e distruzione del corpo mediante combustione, degli esiti delle intercettazioni telefoniche e ambientali, delle risultanze investigative e dei rilievi autoptici e medico-legali, è stata storicamente ricostruita dal giudice di primo grado nei seguenti termini, quanto alla dinamica degli avvenimenti, al movente del delitto e allo specifico ruolo svolto da ciascuno degli imputati.

IL DOLO GENERALE (*DOLUS GENERALIS*)

Essa, determinata dall'intento di dare una lezione al R. per il comportamento scorretto da questi tenuto nei confronti della O., compagna del G., si è svolta in tre tempi: prima il sequestro del R., che, prelevato dal G. e dal M., è stato condotto nel capannone adiacente all'abitazione dello I., per essere ivi rinchiuso, legato ai piedi con una catena e sottoposto ad un feroce pestaggio, anche con colpi di spranga alle gambe e alla testa, da parte di tutti i presenti; poi. a seguito di un accesa discussione sul da farsi - proseguire nel pestaggio o desistere -, la deliberata prosecuzione dell'azione lesiva in danno della vittima inerme e già malridotta, anche mediante tentativi di strangolamento e sbattimento della testa sul pavimento; infine, il trasporto e la carbonizzazione del corpo del R., che non dava più segni di vita e sembrava morto.

IL DOLO GENERALE (*DOLUS GENERALIS*)

Il G.u.p. rilevava peraltro che dall'esame autoptico eseguito sul cadavere del R., rinvenuto carbonizzato con gli arti inferiori legati da una catena e con il collo stretto da un filo elettrico, e dalla deposizione del consulente medico legale, dott. S., era emerso che: a) tutte le, pur gravi e politraumatiche, lesioni al capo e al torace erano caratterizzate da «aspetti di intravitalità» e, attesa la presenza di residui carboniosi di grandi dimensioni a livello del tratto respiratorio superiore, «allorché il corpo fu dato alle fiamme il soggetto poteva essere in stato d'incoscienza, anche se non è plausibile che l'aggressore lo abbia potuto ritenere deceduto per il persistere dell'attività respiratoria durante la fase di combustione»; b) il R., se fosse stato soccorso quando era ancora in stato di vita, invece di essere dato alle fiamme, si sarebbe probabilmente salvato.

IL DOLO GENERALE (*DOLUS GENERALIS*)

La Corte d'assise d'appello ha innanzi tutto proceduto all'analitica ricostruzione delle tre fasi temporali della vicenda (il sequestro e il feroce pestaggio del R. - l'accesa discussione se proseguire nel pestaggio fino alla morte o desistere e soccorrere il ferito, seguita dalla reiterazione del pestaggio - la carbonizzazione del corpo del R. ritenuto erroneamente morto), ribadendone quindi la valutazione in termini di responsabilità degli imputati per il delitto di omicidio volontario, avendo gli stessi voluto e posto in essere entrambe le condotte, dirette prima a cagionare la morte e poi a distruggere il corpo della vittima, dalle quali doveva necessariamente conseguire la morte della persona offesa, anche se questa, per circostanze meramente accidentali e contingenti, era stata causata dalla carbonizzazione del soggetto ritenuto già morto.

IL DOLO GENERALE (*DOLUS GENERALIS*)

La sentenza impugnata (essenzialmente argomentata, sul punto, sulla base di valutazioni sostanzialistiche di politica criminale circa il disvalore soggettivo del fatto, che rifletterebbe per intero la volontà omicida dell'agente), prendendo esplicitamente le distanze dai contributi dogmatici della pressoché unanime dottrina e dalle ragioni poste a fondamento della più recente giurisprudenza di legittimità, ha ritenuto la responsabilità degli imputati per il delitto di omicidio volontario sulla base dell'affermazione per cui il dolo omicidiario, che aveva sicuramente sorretto l'originaria attività esecutiva, diretta al conseguimento del risultato letale voluto, sebbene da essa non determinato, aveva investito anche l'attività successiva, consistita nella distruzione del corpo della vittima mediante combustione, che ne aveva in effetti cagionato la morte, in un complessivo intreccio di atti tra essi causalmente collegati e comunque finalizzati all'eliminazione della vittima.

Il dolo che aveva assistito l'attività esecutiva originaria, arrestatasi nel momento in cui gli agenti avevano erroneamente ritenuto di avere già prodotto l'evento letale, avrebbe investito anche la successiva e diversa attività compiuta dagli stessi sulla base di tale erroneo convincimento, sussistendo una connessione eziologica fra i due comportamenti.

IL DOLO GENERALE (*DOLUS GENERALIS*)

Ma, alla stregua delle approfondite riflessioni svolte da parte della dottrina penalistica, italiana e continentale, e della più recente giurisprudenza di legittimità (Cass., Sez. I, 2.5.1988, Auriemma, in Cass. pen. 1990, 1724) sul tema del «dolo colpito a mezza via dall'errore» durante l'itinerario di realizzazione del fatto tipico, il principio in tali termini enunciato non può essere condiviso.

Da un lato, appare insufficiente ancorare tale figura al mero criterio causale. E, dall'altro, l'ormai vetusta nozione del «dolus generalis» (a favore della quale era orientato il più tradizionale indirizzo giurisprudenziale che negava ogni rilevanza a tale forma di errore: Cass., Sez. II, 20.4.1945, Mottola, in Riv. pen. 1945, 203; Sez. I, 23.5.1961, Cossu, in Cass. pen. 1961, 827; Sez. I, 27.11.1961, Meloni, ivi 1962, 432) risulta estranea alla nozione di dolo accolta dal vigente ordinamento giuridico che, postulando la doverosa identificazione della struttura oggettiva e dei reali contenuti del coefficiente psicologico della specifica condotta finale, costituente il reale fattore eziologico dell'evento letale, non può non attribuire rilevanza decisiva all'errore sul fatto in cui è incorso l'agente.

IL DOLO GENERALE (*DOLUS GENERALIS*)

Per quanto riguarda in particolare l'aspetto della condotta, si avverte che, se per i reati a forma vincolata oggetto del dolo è la condotta specificamente descritta nella norma incriminatrice, nei reati a forma libera - e cioè nelle fattispecie casualmente orientate -, in cui il legislatore pone l'accento con espressioni come «cagionare», «determinare» e simili, piuttosto che sul tipo di azione, sulla produzione di un certo tipo di risultato naturalistico, la possibilità di imputare a titolo di dolo il fatto nel suo insieme postula che sia effettiva la volontà «dell'ultimo atto» causalmente idoneo a produrre l'evento.

Ne deriva, come logico corollario, che, nei casi come quello in esame, non è consentito configurare il supporto psicologico dell'illecito in via ipotetica o secondo schemi congetturali alla stregua dell'id quod plerumque accidit, sulla base di una presunta, unitaria, rappresentazione finalistica dell'agente, nella presunzione che, se questi avesse tempestivamente riconosciuto l'errore sulla permanenza in vita della vittima, avrebbe comunque perseverato nell'intenzione di ucciderla.

IL DOLO GENERALE (*DOLUS GENERALIS*)

Si è altresì osservato che, quando l'agente tiene un determinato comportamento sulla base di una direttiva psicologica rapportabile ad una falsa rappresentazione della realtà fenomenica ed in tali condizioni realizzi il risultato preso di mira anteriormente al formarsi dell'erroneo convincimento di averlo cagionato, in siffatto episodio criminoso si verte nell'ipotesi, non di uno o più atti tipici contestuali o strettamente consecutivi ma comunque deponenti a favore dell'unicità dell'azione, bensì di azioni plurime, non solo frazionate cronologicamente, ancorché immediatamente consecutive, ma altresì differenziate per l'aspetto attinente all'offesa del bene giuridico protetto ed all'efficacia lesiva, giuridicamente autonome per i profili di tipicità di ciascun segmento comportamentale, sorrette infine da distinti coefficienti psicologici. E più precisamente: il dolo di un omicidio non realizzato per la prima fase della condotta; il dolo di un reato non realizzato (la distruzione e l'occultamento del cadavere) e una colpa effettiva (da accertare in concreto, non in forza della mera imputazione oggettiva, secondo il modello normativo dell'«aberratio delitti» di cui all'art. 83 comma 1 cod. pen.) per l'evento letale prodotto, quanto alla seconda parte della condotta che si pone come immediato e diretto fattore eziologico della morte, ascrivibile così a titolo di omicidio colposo.

Due fattispecie tipiche di reato, dunque, strutturalmente autonome e sottoposte a distinto regime giuridico.

IL DOLO GENERALE (*DOLUS GENERALIS*)

«Quando la condotta dell'agente sia consapevolmente diretta a realizzare un determinato evento, ma questo si verifica non per effetto di quella condotta, bensì di un comportamento sorretto dall'erroneo convincimento della già avvenuta produzione dell'evento, quest'ultimo non può essere imputato a titolo di dolo, se non sotto il profilo del delitto tentato, mentre l'ulteriore frammento del fatto può essere punito solo a titolo di colpa, se esso è previsto come delitto colposo»; nel senso che «allorché la serie degli atti ricompresi nella parte finale del comportamento dell'agente, posto in essere dopo il presunto verificarsi dell'evento, manifesti l'esistenza di un errore essenziale sul fatto, nell'episodio devono ravvisarsi due distinte figure criminose in concorso reale tra loro, il tentativo di omicidio e l'omicidio colposo».

IL DOLO GENERALE (*DOLUS GENERALIS*)

Rileva anzi il Collegio che qualora l'agente, non essendo certo di averne già cagionato la morte nella prima fase, realizzi anche il secondo segmento della condotta con la deliberata intenzione di uccidere la vittima, in tal caso, pur instaurandosi un nuovo decorso causale, è ravvisabile il dolo diretto nella forma del dolo «alternativo», perché la condotta successiva, sebbene ispirata allo scopo di distruggere e occultare il cadavere, è mirata tuttavia a cagionare la morte della vittima nell'ipotesi in cui questa non si sia già verificata. La realizzazione dell'azione effettivamente produttiva dell'evento letale non è, in siffatta ipotesi, assistita dall'errata supposizione e dalla certezza soggettiva di avere già con la prima attività consumato il delitto voluto.

IL DOLO





Procura della Repubblica presso il Tribunale di Imperia

N. 609/2023 reg. gen. not. reato - mod. 21

RICHIESTA DI ARCHIVIAZIONE

Al Giudice per le indagini preliminari

Esaminato il procedimento penale indicato in epigrafe, nei confronti di LUCIA Federico Leonardo e ROCATI Manuel Franco, in atti generalizzati, per il reato di cui agli artt. 110, 527 c.p., e ritenuto che non emergono ipotesi di reato in ordine alle quali esercitare l'azione penale, atteso che:

- in occasione della quinta e ultima serata del 73° Festival della Canzone Italiana, tenutosi al Teatro Ariston di Sanremo nel decorso mese di febbraio, durante la propria esibizione, ROCATI Manuel Franco (in arte "Rosa Chemical") inscenava durante la diretta televisiva, con la collaborazione di LUCIA Federico Leonardo (in arte "Fedez") - in quel momento seduto tra il pubblico presente in sala - un rapporto omosessuale, fintamente culminato con l'appagamento sessuale di quest'ultimo;

IL DOLO

- nei giorni successivi alla chiusura della manifestazione canora, giungevano presso questo Ufficio n. 2 esposti, mediante i quali i due cantanti venivano indicati, in conseguenza della condotta descritta al punto che precede, quali coresponsabili del reato di atti osceni in luogo pubblico;
- ad avviso di questo Ufficio, nel comportamento tenuto dagli indagati non sono ravvisabili gli estremi del reato di cui all'art. 527 c.p.;
- anche a voler ritenere che lo spazio fisico del teatro Ariston, ospitante la manifestazione canora in questione, ovvero la sua messa in onda in diretta televisiva, possa qualificarsi *"luogo abitualmente frequentato da minori"*¹ - requisito necessario per la rilevanza penale della condotta di chi compie atti osceni, ai sensi dell'art. 527, comma II, c.p. -, ad avviso di questo Ufficio, difetta certamente l'elemento soggettivo di natura dolosa, alla base del comportamento riferibile ai due indagati, che, nel corso di uno spettacolo televisivo, hanno mimato un amplesso, non sorretti dalla coscienza e volontà di compiere atti obiettivamente idonei ad offendere il comune senso del pudore in ambito sessuale, bensì per finalità di puro spettacolo ovvero *"ioci causa"*;

¹ La giurisprudenza del Supremo Collegio si è attestata nel senso di ritenere per *"luogo abitualmente frequentato da minori non un sito semplicemente aperto o esposto al pubblico dove si possa trovare un minore, bensì un luogo nel quale, sulla base di una attendibile valutazione statistica, la presenza di più soggetti minori di età ha carattere elettivo e sistematico"* (cfr. Cass. Pen. Sez. III, Sentenza n. 56075 del 21/09/2017, ove la Corte ha riconosciuto tale requisito ad un autobus di linea, adibito al trasporto di persone di una grande città, abitualmente utilizzato - e dunque frequentato - da minori per gli spostamenti cittadini) ovvero un luogo *"in cui vi sia la significativa probabilità della presenza"* di minori (cfr. Cass. Pen. Sez. III, Sentenza n. 26080 del 22/07/2020, in una fattispecie di atti osceni compiuti all'interno del reparto di un ipermercato aperto al pubblico, in cui erano esposti articoli per fanciulli; Cass. Pen. Sez. III, Sentenza n. 2903 del 11/11/2020, in una fattispecie di atti osceni compiuti all'esterno di un edificio scolastico in prossimità dell'orario di uscita degli studenti).

IL DOLO: OGGETTO

L'oggetto del dolo

- il fatto concreto che integra gli estremi del fatto descritto dalla norma incriminatrice
- l'agente deve rappresentarsi e volere tutti gli elementi costitutivi del reato
- irrilevanza dei motivi
- a che livello di concretezza?
 - ✓ l'error in objecto
 - ✓ l'error in persona [rileva solo ex art. 60 c.p.]
 - ✓ l'aberratio causae

ERROR IN PERSONA

Art. 60 c.p. – Errore sulla persona dell'offeso

Nel caso di errore sulla persona offesa da un reato, non sono poste a carico dell'agente le circostanze aggravanti, che riguardano le condizioni o qualità della persona offesa, o i rapporti tra offeso e colpevole.

Sono invece valutate a suo favore le circostanze attenuanti, erroneamente supposte, che concernono le condizioni, le qualità o i rapporti predetti.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano, se si tratta di circostanze che riguardano l'età o altre condizioni o qualità, fisiche o psichiche, della persona offesa.

ERROR IN PERSONA



ERROR IN PERSONA



IL DOLO: ACCERTAMENTO

L'accertamento del dolo

- ricorso a massime di esperienza
- assoluta rilevanza delle circostanze del caso concreto
- modalità della condotta
 - ❖ mezzi adoperati
 - ❖ durata della condotta
 - ❖ condotta antecedente o successiva alla commissione del reato
- persona dell'agente
 - ❖ interesse che l'agente si riproponeva di soddisfare
 - ❖ cognizioni del soggetto agente (qualifica o esperienza professionale)
 - ❖ precedenti esperienze di vita
 - ❖ movente

IL DOLO: INTENSITÀ

L'intensità del dolo

- ❖ dolo intenzionale
- ❖ dolo diretto
- ❖ dolo eventuale

- ❖ funzioni della classificazione

- Confini della responsabilità penale o confine tra responsabilità dolosa e colposa
- Commisurazione della pena

Art. 133 c.p. – Gravità del reato: valutazione agli effetti della pena

Nell'esercizio del potere discrezionale indicato nell'articolo precedente, il giudice deve tener conto della gravità del reato, desunta:

...

3) dalla intensità del dolo ...

DOLO INTENZIONALE



DOLO INTENZIONALE

- ✓ il soggetto agisce allo scopo di realizzare il fatto
- ✓ non è necessario che la realizzazione del fatto rappresenti lo scopo ultimo perseguito dall'agente, potendo essere anche uno scopo intermedio
- ✓ non è necessario che la causazione dell'evento perseguito dall'agente sia probabile



DOLO INTENZIONALE

Art. 323 c.p. – Abuso d'ufficio

Salvo che il fatto non costituisca un più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, nello svolgimento delle funzioni o del servizio, in violazione di specifiche regole di condotta espressamente previste dalla legge o da atti aventi forza di legge e dalle quali non residuino margini di discrezionalità, ovvero omettendo di astenersi in presenza di un interesse proprio o di un prossimo congiunto o negli altri casi prescritti, **intenzionalmente** procura a sé o ad altri un ingiusto vantaggio patrimoniale ovvero arreca ad altri un danno ingiusto, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

DOLO DIRETTO

- ✓ il soggetto non persegue la realizzazione del fatto, ma si rappresenta come certa o come probabile al limite della certezza l'esistenza di presupposti della condotta ovvero il verificarsi dell'evento come conseguenza dell'azione



DOLO DIRETTO

Art. 368 c.p. – Calunnia

Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all'Autorità giudiziaria o ad un'altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato **taluno che egli sa innocente**, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.

DOLO EVENTUALE/COLPA COSCIENTE

Art. 575 c.p. – Omicidio volontario

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione **non inferiore ad anni ventuno.**

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione **da sei mesi a cinque anni.**

COLPA COSCIENTE O COLPA CON PREVISIONE

Art. 61 c.p. – Circostanze aggravanti comuni

Aggravano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze aggravanti speciali, le circostanze seguenti:

...

3) l'aver, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell'evento;

...

DOLO EVENTUALE/COLPA COSCIENTE



DOLO EVENTUALE/COLPA COSCIENTE



DOLO EVENTUALE/COLPA COSCIENTE

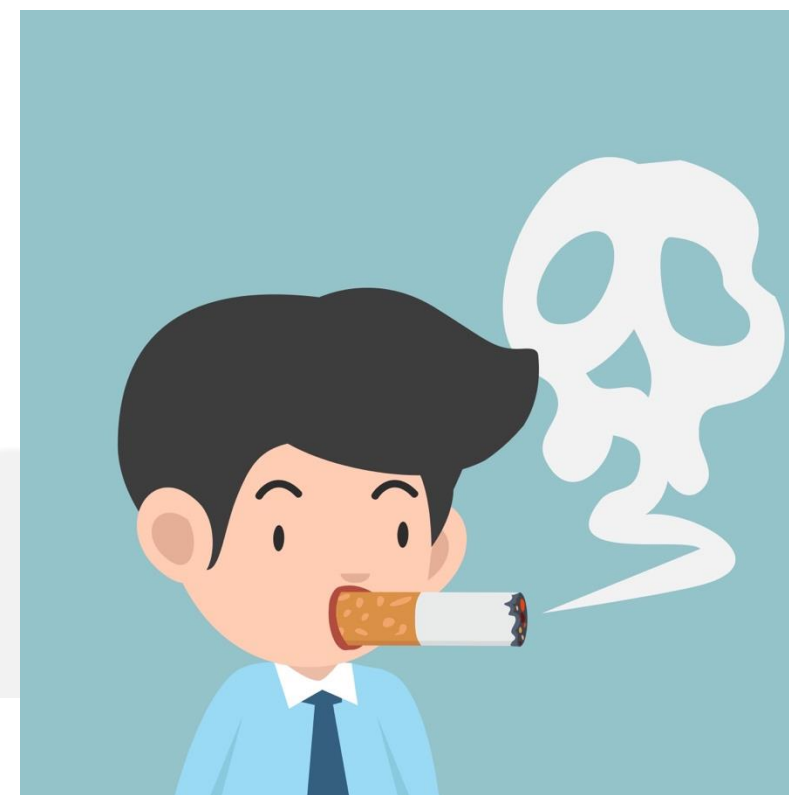


DOLO EVENTUALE/COLPA COSCIENTE



DOLO EVENTUALE

- ✓ il soggetto non persegue la realizzazione del fatto, ma si rappresenta come seriamente possibile l'esistenza di presupposti della condotta ovvero il verificarsi dell'evento come conseguenza dell'azione e, pur di non rinunciare all'azione ai vantaggi che se ne ripromette, accetta che il fatto possa verificarsi (il soggetto decide di agire «costi quel che costi»)
- ✓ seconda formula di Frank «sia presente o meno quella circostanza, avvenga questo o quest'altro, io agisco comunque»
- ✓ accettazione del rischio del verificarsi del fatto vs. accettazione dell'evento



COLPA COSCIENTE O COLPA CON PREVISIONE

- ✓ il soggetto si rappresenta il verificarsi dell'evento ma ritiene per colpa che non si realizzerà nel caso concreto, e ciò in quanto, per leggerezza, sottovaluta la probabilità del verificarsi dell'evento ovvero sopravvaluta le proprie capacità di evitarlo

DOLO EVENTUALE/COLPA COSCIENTE



CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 18 SETTEMBRE 2014

N. 38343, *THYSSENKRUPP*

Si afferma così che dolo eventuale si ha quando il rischio viene accettato a seguito di un'opzione, di una deliberazione con la quale l'agente consapevolmente subordina un determinato bene ad un altro.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 18 SETTEMBRE 2014

N. 38343, *THYSSENKRUPP*

Vi è la chiara prospettazione di un fine da raggiungere, di un interesse da soddisfare, e la percezione del nesso che può intercorrere tra il soddisfacimento di tale interesse e il sacrificio di un bene diverso. In sostanza l'agente compie anticipatamente un bilanciamento, una valutazione comparata degli interessi in gioco (suoi ed altrui) ed i piatti della bilancia risultano, a seguito di tale valutazione, a livelli diversi: ve n'è uno che sovrasta l'altro. Il risultato intenzionalmente perseguito trascina con sé l'evento collaterale, il quale viene dall'agente coscientemente collegato al conseguimento del fine. Non basta, quindi, la previsione del possibile verificarsi dell'evento; è necessario anche - e soprattutto - che l'evento sia considerato come prezzo (eventuale) da pagare per il raggiungimento di un determinato risultato. Anche l'evento collaterale appare, in tal modo, all'agente "secondo l'intenzione". Il dolo eventuale, dunque, in quanto espressione di una volontà pianificatrice, non risulta in opposizione con l'immagine del delitto doloso fornita dall'art. 43 cod. pen.. In sintesi si può dire che nel dolo eventuale, oltre all'accettazione del rischio o del pericolo vi è l'accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno, della lesione, in quanto essa rappresenta il possibile prezzo di un risultato desiderato. Vi è dunque nel dolo eventuale una componente *lato sensu* economica.

CASSAZIONE PENALE, SEZIONI UNITE, 18 SETTEMBRE 2014

N. 38343, *THYSSENKRUPP*

Tutto ciò dovrebbe suggerire un uso particolarmente cauto di tale nozione, per il pericolo di trasformare in dolo una responsabilità sostanzialmente colposa.

DOLO EVENTUALE/COLPA COSCIENTE



DOLO EVENTUALE/COLPA COSCIENTE



DOLO EVENTUALE/COLPA COSCIENTE

Una terza via? La *recklessness* e l'esempio dell'omicidio stradale

Art. 575 c.p. – Omicidio volontario

Chiunque cagiona la morte di un uomo è punito con la reclusione **non inferiore ad anni ventuno**.

Art. 589-*bis* c.p. – Omicidio stradale

La pena di cui al comma precedente **[reclusione da cinque a dieci anni]** si applica altresì:

2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona;

Art. 589 c.p. – Omicidio colposo

Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione **da sei mesi a cinque anni**.

IL DOLO NEI REATI OMISSIVI

La componente rappresentativa: la coscienza della situazione tipica



IL DOLO NEI REATI OMISSIVI

La componente rappresentativa: la coscienza della situazione tipica



IL DOLO NEI REATI OMISSIVI IMPROPRI

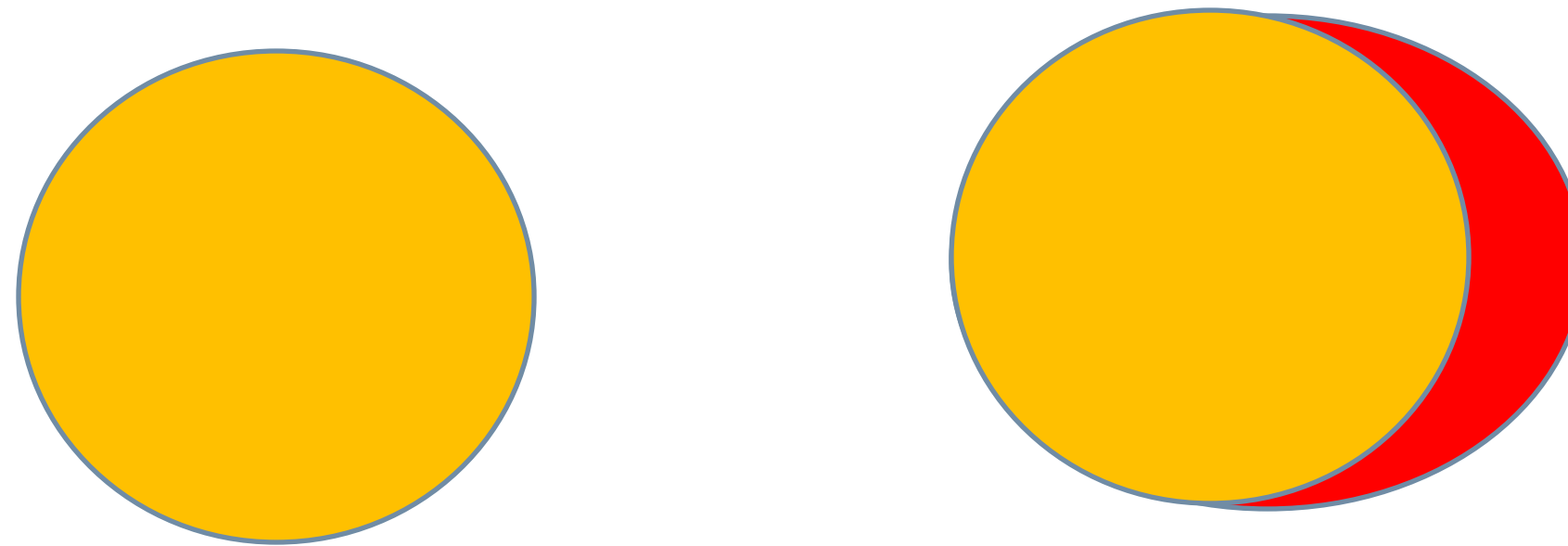
Oggetto del dolo è anche la sussistenza della posizione di garanzia

(es. errore da parte della babysitter sull'identità del bambino in pericolo)



IL DOLO SPECIFICO

❖ Dolo generico vs. dolo specifico



L'agente deve perseguire uno scopo ulteriore, la cui realizzazione è irrilevante per la consumazione del reato.

Art. 624 c.p. – Furto

Chiunque s'impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, **al fine di trarne profitto** per sé o per altri, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 154 a euro 516.



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

DOTT. NICOLA RECCHIA

Dipartimento di Scienza Giuridiche, del
Linguaggio, dell'Interpretazione e della
Traduzione – IUSLIT

nicola.recchia@units.it

www.units.it